

Serie Ordinaria n. 6 - Giovedì 09 febbraio 2023

D.g.r. 6 febbraio 2023 - n. XI/7895

Esecuzione dell'ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano datata 12 gennaio 2023 nel procedimento R.G. 26/2022, promosso dalle Associazioni Emergency e ASGI - Esenzione nazionale dal ticket sanitario per la specialistica ambulatoriale E02

Visto l'articolo 8, comma 16 della legge n. 537/1993 che prevede che siano «esentati dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui ai commi 14 e 15 i disoccupati ed i loro familiari a carico (...) purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all'anno precedente, inferiore a L. 16 milioni, incrementato fino a L. 22 milioni in presenza del coniuge ed in ragione di un ulteriore milione di lire per ogni figlio a carico»;

Visto l'articolo 1° art. 85, comma 2, della legge n. 388/2000 che ha eliminato il ticket nazionale relativo ai medicinali collocati nelle classi a) e b) di cui all'articolo 8, comma 10 della legge n. 537/1993, salvo quanto previsto dal successivo comma 26;

Evidenziato che:

- la suddetta esenzione nazionale per disoccupazione (codice E02) è un'esenzione definita «per reddito»;
- nel Portale del Ministero della Salute viene precisato che l'esenzione nazionale «per reddito» permette di effettuare, senza alcuna partecipazione al costo (ticket), tutte le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche ambulatoriali garantite dal Servizio sanitario nazionale, necessarie e appropriate alla propria condizione di salute e che tale esenzione non include le prestazioni farmaceutiche (per le quali non è più previsto un ticket nazionale);

Richiamata la nota prot. n. 14576 del 15.05.2015, con cui il Ministero della Salute, in riscontro ad uno specifico quesito posto dalla scrivente Amministrazione, precisava:

“Per disoccupato, ai fini del riconoscimento del diritto di esenzione, si intende esclusivamente il soggetto che abbia cessato una attività di lavoro dipendente, non ne abbia altra in corso e sia iscritto all'Ufficio dell'impiego in cerca di nuova occupazione. (...) non può essere considerato disoccupato il soggetto che, pur svolgendo una attività lavorativa, conserva l'iscrizione al Centro per l'impiego per non avere superato nel corso dell'anno un certo limite di reddito”;

Richiamate:

- la successiva nota regionale, prot. G1.2015.0020127 del 11.12.2015, con cui è stato chiesto al Ministero della Salute se l'esenzione ticket per disoccupazione E02 debba applicarsi anche ai soggetti inoccupati (in cerca di prima occupazione), ai sensi dell'art. 19, comma 7 del d.lgs. n. 150/2015;
- la nota di riscontro del Ministero della Salute, prot. n. 37185 del 21 dicembre 2015, ha precisato:

“dal tenore letterale della norma (...) sembra che il legislatore faccia riferimento alle sole norme preesistenti che condizionano prestazioni di carattere sociale. Tuttavia, tenuto conto del fatto che il legislatore fa esplicito richiamo allo status di “in occupato”, si è ritenuto opportuno chiedere un parere all'Ufficio legislativo di questo Ministero al fine di definire l'esatta portata della disposizione. In attesa che il predetto Ufficio si esprima in merito alla questione, in ogni caso, la scrivente Direzione conferma il parere già espresso con nota del 15 maggio u.s.” (ovvero: “Per disoccupato, ai fini del riconoscimento del diritto di esenzione, si intende esclusivamente il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro dipendente, non ne abbia altra in corso e sia iscritto all'Ufficio dell'impiego in cerca di nuova occupazione”);

Richiamato il parere del Ministero della Salute, prot. n. 0024068-08/08/2018-DGPROGS-MDS-P, in riscontro ad un quesito posto dalla Regione Marche, con cui sostanzialmente si confermava la precedente interpretazione sulla vigente normativa nazionale in materia di esenzione per disoccupazione, nelle more del parere del Consiglio di Stato (richiesto in considerazione della difformità interpretativa della citata normativa tra Ministero della Salute, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze). In particolare, detto parere prevedeva: “In attesa del predetto parere, in risposta alle numerose richieste delle Regioni e di assistiti che pervengono sull'argomento, la scrivente Direzione conferma l'interpretazione da sempre fornita, in base alla quale non può essere considerato disoccupato il soggetto che non abbia mai svolto un'attività di lavoro dipendente (inoccupato o persona in cerca di prima occupazione) o il soggetto che, pur svolgendo un'attività lavorativa, conservi l'iscrizione al centro per l'impiego per non aver superato nel corso dell'anno un determinato limite di reddito”;

Dato atto che tutti i suddetti pareri sono stati inoltrati enti sanitari lombardi che attualmente si stavano attenendo a dette indicazioni, in attesa del parere definitivo;

Richiamata la nota regionale prot. G1.2022.0032340 del 3 agosto 2022 con cui:

- si segnala al Ministero della Salute che è pendente avanti al Tribunale di Milano un giudizio, promosso dalle associazioni EMERGENCY e ASGI, relativo alla questione dell'esenzione dal ticket sanitario per soggetti inoccupati;
- “in relazione a ciò e in accordo con le parti ricorrenti ed anche al fine di valutare la possibilità di definire il contenzioso in essere, si chiede se il parere richiesto al Consiglio di Stato nel luglio 2017 (di cui fa cenno la citata nota prot. 0024068) sia mai stato reso” e se il Ministero ritiene di poter assumere sul punto una posizione definitiva, posto che la predetta nota era stata formulata “in attesa del parere del Consiglio di Stato”;

Evidenziato che ad oggi non è pervenuto alcun riscontro alla suddetta nota regionale;

Dato atto che anche attualmente nel Portale del Ministero della Salute viene precisato che:

“Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità. Ai fini del riconoscimento del diritto all'esenzione, si considera disoccupato il cittadino che abbia cessato per qualunque motivo (licenziamento, dimissioni, cessazione di un rapporto a tempo determinato) un'attività di lavoro dipendente e sia iscritto al Centro per l'impiego in attesa di nuova occupazione. Non può considerarsi disoccupato il soggetto che non ha mai svolto attività lavorativa, né il soggetto che abbia cessato un'attività di lavoro autonoma, né chi è in cassa integrazione guadagni, sia essa ordinaria che straordinaria. Sono, invece, equiparati ai disoccupati i lavoratori in mobilità”;

Preso atto che:

- il Tribunale Ordinario di Milano, procedimento r.g. 26/2022, promosso dalle associazioni EMERGENCY e ASGI, con Ordinanza datata 12 gennaio 2023, ha ordinato a Regione Lombardia “di attribuire il codice di esenzione E02 (diritto all'esenzione dalla quota di partecipazione alla spesa sanitaria) a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro”;
- nell'ordinanza viene richiamata sia la giurisprudenza di merito sia il Consiglio di Stato secondo la quale “a seguito dell'abrogazione del d.lgs. 181/2000, per effetto dell'art. 34 del d.lgs. 150/15, la nozione di disoccupato si rinvia ora nella disciplina di cui all'art. 19 del d.lgs. 150/15 nella quale convergono senza distinzione sia i soggetti qualificati, nel precedente regime ora abrogato, come “disoccupati” sia quelli che venivano qualificati come “inoccupati” (v. parere CDS del 23 marzo 2022 in atti e Corte di Appello di Milano n. 1626/2018)”;
- dispone la pubblicazione dell'ordinanza, a cura della Regione, sul proprio sito istituzionale per almeno 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento;

Evidenziato che è necessario dare tempestiva esecuzione alla citata ordinanza perché la pronuncia è immediatamente esecutiva e l'appello non porta ad una sospensione dell'esecuzione della stessa;

Ritenuto pertanto, in esecuzione della citata ordinanza, che l'esenzione nazionale dal ticket sanitario E02 per la specialistica ambulatoriale possa essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito previste dalla legge, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro (Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione);

Precisato che si provvederà conseguentemente ad aggiornare i relativi moduli di autocertificazione e di attestato di esenzione;

Dato atto che, in data 26.1.2023, la citata Ordinanza è stata pubblicata sul Portale Regionale nella sezione Avvisi e nella sezione dedicata agli Atti di notifica per pubblici proclami;

Richiamati l'art. 3 della legge n. 108/1968 e l'articolo 30, comma 1, lett. b), dello Statuto d'autonomia della Lombardia;

Dato atto che il presente provvedimento è necessario per dare esecuzione alla citata Ordinanza;

Ritenuto di trasmettere la presente delibera al Ministero della Salute e di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. e sul Portale regionale;

Vagliate ed assunte come proprie le predette determinazioni;
A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1) di dare tempestiva esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano datata 12.1.2023 nel procedimento r.g. 26/2022, promosso dalle associazioni EMERGENCY e ASGI, prevedendo che:

- l'esenzione nazionale dal ticket sanitario E02 per la specialistica ambulatoriale possa essere rilasciata a tutti i residenti disoccupati che ne facciano richiesta e che rientrino nelle condizioni di reddito, indipendentemente dall'esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro (Disoccupati che hanno reso la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, indipendentemente dalla esistenza o meno di un pregresso rapporto di lavoro, e loro familiari a carico appartenenti a nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 € in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 € per ogni figlio a carico, per il periodo di durata di tale condizione);

2) di precisare che si provvederà conseguentemente ad aggiornare i relativi moduli di autocertificazione e di attestato di esenzione;

3) di dare atto che, in data 26.1.2023, l'Ordinanza di cui al punto 1) è stata pubblicata sul Portale Regionale nella sezione Avvisi e nella sezione dedicata agli Atti di notifica per pubblici proclami;

4) di trasmettere la presente delibera al Ministero della Salute e di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L. e sul Portale regionale.

Il segretario: Enrico Gasparini